IT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA dell'11 aprile 2000

che abroga la decisione n. 4/72 relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara

(2000/376/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1),

visto il protocollo addizionale (2), in particolare l'allegato 6, articolo 16,

considerando quanto segue:

- Con la decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 29 dicembre 1972, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara (3), il Consiglio di associazione ha definito la nozione di «prodotti originari» della Turchia per l'applicazione delle disposizioni del suddetto allegato n. 6.
- Il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (4), definisce le norme in materia di origine ormai da applicare nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli tra la Turchia e la Comunità.
- La decisione n. 4/72 è divenuta priva di oggetto, pertanto, è opportuno abrogarla,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione n. 4/72 è abrogata.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 2000.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente I. CEM

⁽¹) GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64. (²) GU L 293 del 29.12.1972, pag. 1. (³) GU L 59 del 5.3.1973, pag. 83. Decisione modificata dalla decisione n. 1/75 (GU L 142 del 4.6.1975, pag. 2). (⁴) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.